

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE. CASISTICA

**“SPORT E GDPR – APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIVACY
NELL'AMBITO SPORTIVO”**

24 NOVEMBRE 2022

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI

DOTT.SSA SARA LUSI – FUNZIONARIA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

*** La partecipazione al presente convegno avviene a titolo personale e le opinioni espresse dalla sottoscritta nel corso del convegno non vincolano in alcun modo l'Autorità**

I SOGGETTI INTERESSATI



COSA SI INTENDE PER «DATO PERSONALE»

Art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

ALCUNI ESEMPI DI CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI IN AMBITO SPORTIVO

Dati anagrafici

- nome, cognome, etc.

Dati di contatto

- residenza, numeri di telefono, indirizzi posta elettronica ordinaria o certificata, etc.

Dati appartenenti a categorie particolari

- stato di salute, dati biometrici, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, opinioni politiche, origini razziali o etniche, etc. (art. 9 del Regolamento)

Altri tipi di dati

- numero tessera, etc.

ESEMPIO: ATTIVITÀ RIVOLTE AI MINORI



Il certificato del casellario giudiziale (...) deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



Art. 25-bis, del D.P.R. 14/11/2002, n. 313 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»

IL TITOLARE



PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY

Art. 4, par. 1, n. 7, del Regolamento (UE) 2016/679

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento.

Art. 24, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679

I PRINCIPI DEL TRATTAMENTO (ART. 5, PAR. 1 E 2)



GLI ATTORI E I RUOLI



CHI È IL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

Art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

I CONTITOLARI definiscono con un ACCORDO INTERNO il rispettivo ambito di responsabilità e i rispettivi compiti

**Osservanza degli
obblighi, esercizio
dei diritti,
informativa**

**L'accordo è messo a
disposizione degli
interessati**

TITOLARE E FINALITÀ

**La base giuridica del trattamento è
individuata in considerazione delle
finalità perseguite dal titolare**



SE OBBLIGO LEGALE O COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO - ART. 6, PAR. 1, LETT. C) ED E)




- **CONSENSO RECESSIVO (EVIDENTE SQUILIBRIO DI POTERE NELLA RELAZIONE TRA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E L'INTERESSATO – cfr. CONSIDERANDO 43 del REGOLAMENTO; LINEE GUIDA n. 5/2020);**
- **IL LEGITTIMO INTERESSE NON SI APPLICA ALLE AUTORITA' PUBBLICHE NELL'ESERCIZIO DEI LORO COMPITI (ART. 6, PAR. 1, e CONSIDERANDO 47 del REGOLAMENTO);**
- **OBIETTIVO DI INTERESSE PUBBLICO E PROPORZIONALITA' (ART. 6, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO; ART. 2-TER DEL CODICE PRIVACY).**

IL CONSENSO

- qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento (art. 4, par. 1, n. 11 del Regolamento);
- il consenso non sarà considerato libero se l'interessato non può rifiutarlo o revocarlo senza subire pregiudizio.

cfr. Linee guida n. 5/2020 sul consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679




MONITORAGGIO PRESTAZIONI SPORTIVE E CONSENSO

Gli atleti possono chiedere di essere monitorati durante gli esercizi individuali al fine di analizzare tecniche e prestazioni.

Quando una società sportiva prende l'iniziativa di monitorare un'intera squadra per la stessa finalità, il consenso spesso non sarà valido, in quanto i singoli atleti possono sentirsi costretti a prestare il proprio consenso per evitare che un loro eventuale rifiuto si ripercuota negativamente sui compagni di squadra.


cfr. Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video




TESSERA DEL TIFOSO

**PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 10 NOVEMBRE 2010, DOC. WEB N. 1779725
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 AGOSTO 2009, N. 555**

- Rilasciata dalle società sportive previo accertamento, da parte delle questure, dell'insussistenza di requisiti ostativi, per facilitare i tifosi nell'acquisto di titoli per eventi sportivi;
- Contiene i dati personali del possessore, è contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco;
- **Molteplici finalità: strumento multifunzionale che permette di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle società sportive, di seguire la squadra in trasferta nel settore "ospiti", di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica;**
- **Se manca un autonomo potere decisionale, le società emittitrici della tessera e le società convenzionate sono responsabili del trattamento e non titolari autonomi.**





RIPRODUZIONE DELL'IMMAGINE DI UN PERSONAGGIO PUBBLICO SPORTIVO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, ORDINANZA DEL 16.06.2022, N. 19515



CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

art. 9, par. 2, lett. a) - j), del Regolamento

ALCUNI ESEMPI DI BASE GIURIDICA

- Consenso esplicito per una o più finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento;
- Motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base del diritto che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali ed gli interessi dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento → **art. 2-sexies del Codice privacy**

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE

Sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino



Art. 2-sexies, comma 1, del Codice Privacy






VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE PRESSO GLI STADI

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE N. 338 DEL 28 LUGLIO 2016, DOC. WEB N. 5386852

Sistema di riconoscimento facciale che confronta le immagini acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso (associate al nominativo riportato sul biglietto), con quelle riprese all'interno dello stadio durante gli eventi sportivi, in modo da risalire alla reale identità dell'autore di eventuali condotte delittuose e procedere al c.d. arresto differito.



FINALITA': TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA; PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, REPRESSIONE DEI REATI. E, QUINDI, TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI DEGLI INTERESSATI.

RISCHI: FURTO D'IDENTITA', ACCESSO NEGATO, ECC.

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO GLI STADI

PROVVEDIMENTO N. 338 DEL 28 LUGLIO 2016, DOC. WEB N. 5386852



Il sistema, pur comportando, in concreto, un'ingerenza nella sfera di autodeterminazione degli interessati e, conseguentemente, sui loro comportamenti, non arreca un pregiudizio rilevante per gli individui.

MISURE PRESCRITTE

- valutazione alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e finalità del trattamento;
- utilizzo da parte di operatori appartenenti alle Forze di polizia, all'esclusivo fine di prevenzione, accertamento e repressione delle condotte illecite (titolare del trattamento è il Min. Interno);
- le società delle quali si avvale il gestore dell'impianto devono essere designate responsabili del trattamento;
- la protezione logica delle immagini deve essere assicurata da meccanismi di *strong authentication*.²²

D.L. 139/2021 («DECRETO CAPIENZE»)



Sospensione fino al 31.12.2023 degli impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici (art. 4, par. 1, n. 14, del Regolamento), nel rispetto del principio di proporzionalità.



DEROGA: trattamenti effettuati dalle autorità competenti per finalità di prevenzione e repressione dei reati, purché in presenza di un parere favorevole del Garante

OBIETTIVO



evitare l'impatto negativo di tale tecnologia sulla dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali di qualsiasi persona, compreso il diritto alla protezione dei dati personali

The slide features a blue gradient background with white circuit-like lines in the corners. The main text is centered and reads:

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**DOTT.SSA SARA LUSI
FUNZIONARIA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

*** La partecipazione al presente convegno avviene a titolo personale e le opinioni espresse nel corso del convegno non vincolano in alcun modo l'Autorità**